



## **FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO**

**00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14**

N. 257/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

N. 0253/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

### **LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE**

#### **II SEZIONE**

composta dai Sigg.ri:

Stefano Palazzi	Presidente
Paolo Tartaglia	Componente relatore
Paolo Del Vecchio	Componente
Carlo Bravi	Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

#### **DECISIONE**

sul reclamo numero di registro 257 del 2020, proposto dal tesserato della Ternana Calcio S.p.A. sig. Fabio Gallo, rappresentato e difeso dagli avv. Fabio Giotti e Eduardo Chiacchio per la riforma della decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 166 del 14/7/2020;

Visto il reclamo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 23/07/2020 il Prof. Avv. Paolo Tartaglia e udito il legale della ricorrente Avv. Fabio Giotti;

#### **FATTO E DIRITTO**

Il sig. Fabio Gallo ha impugnato la decisione sopra citata con la quale, in riferimento alla gara tra BARI e TERNANA del 13/7/2020, gli ha inflitto la squalifica per due gare effettive *“per comportamento offensivo verso l'Arbitro durante la gara”*.

A sostegno dell'impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica ad una giornata effettiva di gara il ricorrente ha dedotto alcuni motivi.

In particolare il ricorrente ha affermato che il suo comportamento nei confronti dell'Arbitro non doveva considerarsi come offensivo ma irrispettoso, essendo consistito in una critica al suo operato senza contenuti ingiuriosi.

La Corte ritiene fondato il ricorso, non ritenendo doversi applicare la sanzione di due giornate comminata dal Giudice Sportivo in quanto non si è trattato di una offesa alla persona ma di una critica al suo operato.

Essa pertanto ritiene che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo vada riformata con riferimento all'episodio contestato al tesserato Gallo.

P.Q.M.

il reclamo n. 257, proposto dal Sig. GALLO FABIO avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta seguito gara Bari/Ternana del 13.07.2020 è accolto e, per l'effetto, si riduce la sanzione inflitta ad 1 giornata effettiva di gara.

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con posta elettronica certificata.

L'ESTENSORE

f.to Paolo Tartaglia

IL PRESIDENTE

f.to Stefano Palazzi

Depositato il 28 luglio 2020

IL SEGRETARIO

f.to Fabio Pesce